VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

RILEVATO che tra i Comuni di Calitri (AV), Sant'Angelo all'Esca (AV), vige una convenzione di cui si è preso atto con provvedimento prot. n. 3417 del 26.08.2016;

RILEVATO che il Comune di Sant'Angelo all'Esca (AV), non capofila, ha adottato la deliberazione consiliare n.26 del 18.12.2017, avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo convenzionale in essere con il Comune di Calitri (AV), preliminarmente alla costituzione della nuova convenzione Fontanarosa/Sant'Angelo all'Esca (AV), decisa nella stessa seduta, al successivo punto o.d.g.;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi della deliberazione n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, il provvedimento "*relativo allo scioglimento delle convenzioni sia da considerare costitutivo dello scioglimento e non semplicemente dichiarativo di quanto già avvenuto con le delibere degli enti locali*";

CONSIDERATO che la sede di segreteria convenzionata, allo stato, è retta dal dott. Antonio Iarrobino, iscritto alla fascia professionale B* dell'Albo Campania che, essendo stato raggiunto un diverso accordo, come emerge dalla nota prot. n. 9866 del 18.12.2017 del Comune di Calitri (AV), a firma del Sindaco, conserva la titolarità sul comune non capofila di Sant'Angelo all'Esca (AV), classe IV, in conformità alle previsioni della deliberazione 150/99 del soppresso CDA Nazionale;

CONSIDERATO, per l'effetto, che non emergono ragioni ostative alla presa d'atto del deliberato scioglimento della convenzione di segreteria di cui trattasi, con la decorrenza dall'efficacia della nuova convenzione Fontanarosa/Sant'Angelo all'Esca (AV);

RITENUTO, quindi, di poter prendere atto, in ossequio alle indicazioni di cui alla delibera n. 270/2001 del soppresso CdA Nazionale, dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Calitri (AV)/Sant'Angelo all'Esca (AV);

RICHIAMATA, sul punto, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- "*caducazione ex lege*" della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali, titolari di sede;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione in raccordo, sul territorio, con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23.05.2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d. l n. 78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art. 7 comma 31 ter del richiamato d. l. n. 78/2010, trasferite al Ministero

Prefettura Napoli - Segretari Comunali e Prov.li - Prot. Uscita N.0256002 del 29/12/2017

dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31.07.2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.05.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 93710 dell'11.05.2017;

DISPONE

1. di prendere atto dello scioglimento della sede di segreteria convenzionata Calitri/Sant'Angelo all'Esca (AV) con efficacia dalla nuova convenzione Fontanarosa/Sant'Angelo all'Esca (AV);
2. di richiamare la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- "*caducazione ex lege*" della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali, come sopra emarginata;
3. di acclarare, sempre stessa decorrenza la vacanza della singola sede di Calitri (AV), classe III.

CI

IL Responsabile dell'Albo
Dott. Tiziano Toto